



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III – Ambito Territoriale Crotonese

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 2830 del 22.08.2014 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successive integrazioni relative all'inserimento con riserva di ricorrenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli o al depenamento di ricorrenti destinatari di sentenza di cancellazione;

VISTA l'Ordinanza cautelare n. 4605/2016 con cui il TAR Lazio accoglieva il ricorso n. 10462/2015 proposto, tra gli altri, dalle sotto citate ricorrenti;

VISTO il provvedimento di quest'Ufficio prot. n. 3257 del 26.08.2016 con il quale, in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 4605/2016 resa dal TAR Lazio in ordine al ricorso R.G. n. 10462/2015, è stato disposto l'inserimento con riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia - Scuola Primaria e/o Scuola dell' Infanzia – delle sotto citate ricorrenti;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3056 dell' 01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTA la Sentenza n. 7719/2020 con cui il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis), con pronuncia definitiva, ha disposto il rigetto del sopra menzionato ricorso R.G. n. 10462/2015 proposto, tra gli altri, dalle sotto citate ricorrenti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 in cui, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, finalizzato all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si stabilisce che *“ i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia ...”*;

VISTA la nota dell'U.S.R. per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I - Settore III – prot. n. 3122 del 06.03.2020 avente ad oggetto *“Diplomati magistrali – applicazione della L. n. 159/2019 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 87/2018 in materia di contenzioso concernente il personale docente e la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”* in cui, relativamente ai diplomati magistrali assunti con contratto a tempo determinato, si precisa che *“in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a disporre i relativi depenamenti dalle GAE di propria competenza, previo annullamento dei decreti di inserimento al tempo adottati in esecuzione di provvedimenti cautelari ...”*;

VISTO il Decreto prot. 2299 del 28.07.2020 con cui questo Ufficio ha provveduto a depennare dalle GAE provinciali della scuola dell'Infanzia e/o Primaria, le ricorrenti ANDALI Daniela, BARBERIO Angela e BARBERIO Francesca in ottemperanza della Sentenza n. 07719/2020 del TAR LAZIO ;

VISTO l'avviso prot. 2440 del 14.08.2020 di ripubblicazione delle GAE di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria di questa provincia;

VISTA l'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5509/2020 – R.G. 06564/2020 con cui viene sospesa l'esecutività della Sentenza del TAR LAZIO n. 07719/2020, in attesa della definizione del merito ;

RITENUTO dover dare esecuzione alla sopra citata Ordinanza rettificando le GAE vigenti della provincia di Crotone – cl. di concorso AAAA ed EEEE;

DISPONE

art. 1) per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell' Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5509/2020 – R.G. 06564/2020 che sospende l'esecutività della sentenza n. 7719/2020, le ricorrenti di seguito indicate sono reinserite con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'Infanzia e/o della Scuola Primaria della provincia di Crotone con il punteggio ed alla posizione spettanti

	COGNOME	NOME	DATA E LUOGO NASCITA	GAE	PUNTI AA – PUNTI EE	
1	ANDALI	DANIELA	15.09.1981 – KR	AA - EE	23	27
2	BARBERIO	ANGELA	10.12.1979 – KR	AA - EE	18	33
3	BARBERIO	FRANCESCA	23.11.1973 – KR	EE	16	

art. 2) i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto le predette ricorrenti risultino inserite apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo al corretto ripristino della posizione nella I fascia.

Resta salvo il diritto delle docenti ad essere iscritte nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Art. 3) avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri

Responsabile del procedimento Angela R. Mazzeo
Responsabile dell'istruttoria Rosanna Ferraro